

COMUNE DI FAGGIANO

Provincia di Taranto

Prot. n. 1714

Del 02 APR 2021

N°. 3

dell' 11.03.2021

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: STOCCAGGIO SCORIE NUCLEARI

L'anno *Duemilaventuno* il giorno *undici* del mese di *Marzo* alle ore *18:45* con la continuazione nella sala delle Adunanze Consiliari del Comune suddetto, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunita la sessione ordinaria, di prima convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Antonio CARDEA, con la partecipazione del Segretario Comunale Avv. Maria Eugenia MANDURINO.

All'appello nominale risultano i Sigg. consiglieri:


COMPONENTI	PRES.	ASS.
1) CARDEA Antonio	X	
2) AIRO' Maria	X	
3) CAMPA Giovanni		X
4) FRAGNELLI Piera	X	
5) GIANNESI Giuseppe	X	
6) GRASSI Pietro	X	
7) PATRONO Mattia		X
8) VERGINE Alfredo	X	
9) ZACCARIA Claudio	X	
10) AIRO' Armando	X	
11) BANDINI Cosimo	X	
12) CALVIELLO Angela	X	
13) NISI Donato	X	


Presenti n. 11


Assenti n. 2

Il sindaco-presidente, constatato il numero legale degli interventuti, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, i seguenti pareri e visti:

- *In ordine alla regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole*
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- *In ordine alla regolarità contabile: Si esprime parere favorevole*
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- *Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 -5° comma - del D.Lgs. 267/2000*
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la SOGIN, società pubblica incaricata del *decommissioning* degli impianti nucleari e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, il 30 dicembre 2020 ha ricevuto il nulla osta del Governo per pubblicare la mappa dei siti individuati per lo stoccaggio dei rifiuti e ha in seguito pubblicato sul sito la Carta nazionale delle aree più idonee (CNAPI) a essere adibite a deposito nazionale dei rifiuti radioattivi italiani in conformità al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99);

tale deposito sarà costituito da una superficie di 150 ettari, suddivisi in 40 ettari per il Parco tecnologico e 110 ettari come area di stoccaggio dei rifiuti radioattivi. Il deposito avrà una struttura a matrioska: all'interno di 90 costruzioni in calcestruzzo armato, dette celle, verranno collocati grandi contenitori in calcestruzzo speciale (moduli), che racchiuderanno a loro volta i contenitori metallici con all'interno i rifiuti radioattivi già condizionati. In un'apposita area del deposito, sarà realizzato un complesso di edifici idoneo allo stoccaggio di lungo periodo di circa 17 mila metri cubi di rifiuti a bassa, media e alta attività, che resteranno temporaneamente al deposito, per poi essere sistemati definitivamente in un deposito geologico;

le aree potenzialmente idonee individuate in Italia sono sessantasette e tra queste, tre rientrano nel territorio della Regione Puglia e in particolare nei comuni di Gravina di Puglia (BA), Laterza (TA) e Altamura (BA);

l'avviso per la consultazione pubblica sulla localizzazione del deposito nazionale, già pubblicato in data 5 gennaio 2021, prevede che nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione (ex articolo 27, comma 3, del d.lgs. 31/2010), le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche;

considerate che:

- le previsioni contenute nella CNAPI relative all'idoneità della Puglia a ospitare sul proprio territorio detto deposito nazionale, appaiono contrastanti con le Linee guida tecniche dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), emesse ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche, tanto che la stessa SOGIN definisce i siti "parzialmente" idonei. In particolare, si afferma che nella scelta del luogo di ubicazione di detto deposito occorre considerare, quali condizioni di esclusione, aree ove sono presenti paesaggi, habitat e specie animali e vegetali tutelati, le zone con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e i luoghi di interesse archeologico e storico;

rilevato che:

- le aree del territorio della nostra Regione, menzionate dalla CNAPI, presentano caratteristiche tali da soddisfare i criteri di esclusione previsti dalle Linee guida tecniche emanate dall'ISPRA. Infatti, alcune aree della Puglia inserite nella CNAPI, come le gravine, sono parte fondamentale di un'area protetta istituita dal 2005;

tenuto conto che:

- il deposito nazionale unico verrà utilizzato, oltre che per lo stoccaggio di circa 78 mila metri cubi di rifiuti radioattivi a molto bassa e bassa intensità, anche per lo stoccaggio, per tutto il tempo necessario alla individuazione di un deposito geologico opportuno, di circa 17 mila metri cubi di rifiuti a media e alta radioattività di cui 400 metri costituiti da combustibile nucleare riprocessato all'estero o non riprocessabile per il tempo necessario;

accertato che

- tra gli *asset* di sviluppo socio economico regionale, quali elementi caratterizzanti della *smart specialization* della Regione Puglia e presupposti programmatici della gestione dei fondi strutturali europei, sono menzionati, tra gli altri, la bio-economia, il *Green Deal* e l'industria culturale, creativa e del turismo, la cui concreta declinazione e attuazione mal si sposerebbe con la presenza sul territorio regionale del sito unico nazionale delle scorie radioattive;
- **Vista** la mozione approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 12/01 u.s. e trasmessa a questo Ente con nota acquisita al prot. gen. Ente al n. 452 del 02/02/2021 dal Presidente del Consiglio medesimo, d.ssa Loredana Capone;
- **Atteso che** la richiamata mozione regionale è tesa a manifestare il profondo dissenso del Consiglio regionale della Puglia alla localizzazione nel territorio pugliese del Deposito nazionale di rifiuti poiché sul territorio regionale pugliese insistono già numerosi insediamenti industriali a elevato impatto ambientale quali quelli connessi alla produzione di energia da fonti non rinnovabili e al ciclo dell'acciaio;
- **Evidenziato che** anche l'assemblea dei Sindaci della Provincia di Taranto, riunitasi nella seduta del 15/01/2021, ha espresso il proprio disaccordo alla proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente idonee (CNAPI), chiedendo contestualmente l'attivazione di una consultazione pubblica, così come riportato nel verbale pari data ed acquisito al prot. gen. Ente al n. 250 del 21/01/2021;
- **che** è dovere delle Amministrazioni Comunali tutelare e riaffermare quanto già chiaramente espresso dal Consiglio Regionale, massimo organo istituzionale della Puglia;
- **che** è compito del Sindaco e dei singoli Consiglieri difendere con forza e senso di responsabilità il territorio Pugliese e provinciale da ulteriori danni derivanti dalla presenza di un sito di stoccaggio di scorie nucleari alla propria economia e alla salute dei cittadini;
- **che** il Comune di FAGGIANO intende partecipare attivamente al lavoro di coordinamento organizzato dal Presidente della Regione per definire una posizione unitaria di tutto il territorio per contrastare qualunque ipotesi di localizzazione in Puglia e nei territori confinanti di un deposito di rifiuti radioattivi;
- **Dato atto** che il presente provvedimento, stante la sua natura politico amministrativa, non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del d. lgs 267/2000;
- **Visti:**
 - Lo Statuto Comunale;
 - il D. lgs. n. 267/2000;
 - il D. Lgs. n. 165/2001;

con il seguente esito di votazione palese per alzata di mano, regolarmente accertato e proclamato dal sindaco:

Presenti n. 11

Assenti n. 2 (Campa Giovanni, Patrono Mattia)

Votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Antonio CARDEA



IL SEGRETARIO COMUNALE
dot.ssa Maria Eugenia Mandurino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario, su analoga attestazione del Messo Comunale, attesta che copia della deliberazione di cui sopra è stata pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi resterà per giorni 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000

Faggiano li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

dot.ssa Maria Eugenia MANDURINO



Il sottoscritto Segretario Comunale,

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267,
- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno _____:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n.267);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)



IL SEGRETARIO COMUNALE
dot.ssa Maria Eugenia MANDURINO